

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI MODIFICA DI REGOLAMENTO INTERNO

N. 2/A

Modifiche al Regolamento interno

*(Proposta presentata e approvata all'unanimità dalla Giunta per il Regolamento
nella seduta del 14 aprile 2026)*

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Relatore per l'Aula

On. PIANO Gianluigi

Nella seduta del 14 aprile 2026 la Giunta per il Regolamento ha approvato all'unanimità la proposta di modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale n. 2/A.

La proposta di modifiche al Regolamento interno, di seguito sviluppata in 53 articoli, è il risultato di un percorso di riflessione che segue due criteri guida prioritari, quali l'individuazione delle maggiori criticità presenti nel Regolamento interno sotto il profilo del loro adeguamento alla normativa sopravvenuta e l'individuazione di norme di semplificazione, di riordino e di recepimento della prassi consiliare.

Fra i punti di maggiore rilevanza, si evidenziano i seguenti interventi:

- a) adeguamento della disciplina in materia di incompatibilità e decadenza (articolo 12 del Regolamento interno): la modifica estende l'incompatibilità tra le cariche di componente l'Ufficio di Presidenza, di Presidente di Gruppo, di Presidente di Commissione permanente o speciale, alle cariche di Presidente di Commissione di inchiesta e di Presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione, e introduce la decadenza dalle medesime cariche in caso di nomina in corso di mandato ad Assessore regionale;
- b) adeguamento della disciplina in materia di competenze della Giunta delle elezioni (articolo 17 del Regolamento interno): si introducono modifiche alle procedure dell'Assemblea in sede di recepimento delle risultanze della Giunta medesima precisando e mantenendo distinti i ruoli tra Consiglio regionale ed Autorità giudiziaria;
- c) sostituzione della Commissione di verifica con il Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche pubbliche (articoli 13, 19 bis e 19 bis 1 del Regolamento interno): la modifica mira a colmare l'assenza di previsione nel nostro Regolamento di un sistema di valutazione delle politiche pubbliche e introduce pertanto la disciplina, sul piano della composizione e dell'attività, del Comitato paritetico di controllo e valutazione, che sostituisce la precedente Commissione di verifica;
- d) introduzione della disciplina sulla qualità della normazione (19 bis 2 del Regolamento interno): muovendo dall'esigenza di garantire che i testi normativi rispettino i principi di chiarezza e omogeneità degli atti, qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, semplificazione e riordino del sistema normativo, rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della legislazione, si prevede che sulle proposte di atti assegnate alle Commissioni, le strutture competenti all'istruttoria predispongono la scheda di analisi tecnico normativa (ATN) che indica le osserva-

- zioni in ordine alla legittimità costituzionale e conformità allo Statuto, nonché al rispetto delle disposizioni normative statali ed europee e le proposte di modifica eventualmente necessarie; le osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica legislativa; le eventuali proposte di modifica tecnica necessarie a garantire la chiarezza e l'omogeneità del testo;
- e) adeguamento delle competenze per materia delle Commissioni (articolo 27 del Regolamento interno): si prevede esplicitamente la competenza della Seconda Commissione in materia di tutela dei diritti civili e in materia di pari opportunità (competenza attualmente attribuita in via interpretativa in forza della nota prot. n. 2805 del 27 aprile 2023 del Presidente del Consiglio);
- f) adeguamento della disciplina delle assegnazioni dei propri componenti nelle singole Commissioni da parte dei Gruppi consiliari (articolo 28, comma 4 bis, del Regolamento interno): per regolare gli spostamenti dei consiglieri all'interno delle varie Commissioni, garantendo il requisito della specializzazione, posto a fondamento della stessa suddivisione delle materie tra le varie Commissioni, l'introduzione del comma 4 bis nell'articolo 28 del Regolamento interno ha infatti la funzione di assicurare che anche le modifiche alla composizione delle Commissioni successivamente alla loro costituzione siano comunque espressamente sottoposte al vaglio da parte del Presidente del Consiglio in merito al rispetto del principio di proporzionalità. La finalità è quella di evitare che vi siano Commissioni in cui i lavori siano condizionati negativamente dalla giusta consistenza del rapporto tra maggioranza e minoranza;
- g) introduzione della disciplina dell'assegnazione per l'esame congiunto delle Commissioni e suddivisione in parti autonome di progetti di legge aventi ad oggetto una pluralità di materie (articolo 32, comma 1 e comma 1 ter del Regolamento interno): seguendo la prassi consiliare già consolidata, al fine di superare l'annoso problema che si verifica nei casi di progetti di legge il cui oggetto coinvolga in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, quali ad esempio progetti di legge di semplificazione, o di manutenzione legislativa e ordinamentale o nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, nei casi in cui i provvedimenti involgano la competenza di più Commissioni, si prevede l'assegnazione dei medesimi per l'esame congiunto (comma 1). Parimenti, si prevede la facoltà del Presidente del Consiglio, in sede di assegnazione, di suddividere in parti autonome e distinte progetti di legge aventi ad oggetto una pluralità di materie;
- h) introduzione della disciplina del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della sua nota di aggiornamento (articolo 33 ter del Regolamento interno): nel Regolamento vigente il DEFR viene approvato all'interno della sessione di bilancio. Per adeguare il Regolamento alla previsione del decreto legislativo n. 118 del 2011, che condiziona la presentazione della manovra finanziaria alla previa approvazione del DEFR, si introduce una disciplina autonoma lasciando all'interno della sessione di bilancio l'approvazione della nota di aggiornamento al DEFR. Inoltre, si introduce la possibilità di emendare il DEFR attraverso lo strumento dell'emendamento all'ordine del giorno di approvazione del DEFR;
- i) sessione di bilancio e adeguamento alla normativa sopravvenuta (articolo 34 del Regolamento interno): prendendo le mosse dalle esigenze di adeguamento alla normativa sopravvenuta, si modifica la disciplina dell'esame dei documenti di bilancio e più in generale delle norme finanziarie e si introduce l'esame dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria all'interno della sessione di bilancio: il Regolamento vigente prevede che i siano discussi successivamente all'approvazione della manovra finanziaria medesima e quindi, essendo posti al di fuori della sessione di bilancio, manca un vincolo stringente alla loro approvazione in Assemblea. Tale circostanza non solo non incoraggia la Giunta regionale ad approvare disegni di legge collegati ma, al contrario, la induce a inserire norme estranee al contenuto tipico della legge di bilancio all'interno del disegno di legge di stabilità. Per consentire di superare tale prassi distorta si propone di inserire la trattazione degli eventuali disegni di legge collegati all'interno della sessione di bilancio. In tal modo per un verso si garantisce l'approvazione di norme di carattere ordinamentale urgenti che altrimenti sarebbero espunte dal testo della legge di stabilità e per altro verso si snellisce ed accelera l'approvazione delle leggi di stabilità e di bilancio che avrebbero un contenuto tipico e decisamente più snello;
- j) intervento sulla disciplina delle norme estranee al contenuto delle leggi di stabilità e bilancio (articolo 34 bis del Regolamento interno): tale modifica estende la disciplina delle norme estranee al contenuto delle leggi di stabilità e di bilancio riferendola anche ai disegni di legge di modifica della legge di stabilità, di assestamento e di variazioni di bilancio;

- k) intervento sulla disciplina dei requisiti degli emendamenti e disciplina della inammissibilità degli emendamenti (articoli 34 bis, 84 e 88 del Regolamento interno), necessario sulla base di esigenze di riordino e alla loro inammissibilità alla luce della prassi consiliare;
- l) intervento sulla disciplina del parere delle Commissioni competenti per materia sugli emendamenti presentati in Assemblea (articolo 84 del Regolamento interno) e in Commissione (articolo 45, comma 7 bis, del Regolamento interno): si introduce al comma 16 dell'articolo 84 una norma di riordino volta a garantire che, per i progetti di legge il cui oggetto coinvolga in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il parere sugli eventuali emendamenti e sub emendamenti presentati in Aula, sia espresso da tutte le Commissioni competenti coinvolte. Il principio è esteso alle Commissioni (articolo 45, comma 7 bis, del Regolamento interno);
- m) relazione tecnica-finanziaria (articoli 72, 43 bis, 84 e 102 del Regolamento interno): tra le questioni più significative vi è il tema della relazione tecnica-finanziaria, ora disciplinata come condizione di ricevibilità sia delle proposte di legge dei consiglieri che dei disegni di legge della Giunta regionale, ad esclusione delle proposte di legge di iniziativa popolare. L'intervento rafforza il dovere, più volte rimarcato dalla Corte dei conti e dalla Consulta, di corredare i provvedimenti legislativi e gli eventuali emendamenti e sub emendamenti riguardanti spese e approvati della relazione tecnica-finanziaria (anche in caso di invarianza della spesa);
- n) introduzione della disciplina delle dichiarazioni dei consiglieri su argomenti estranei all'ordine del giorno (articolo 62 del Regolamento interno): con l'inserimento del comma 1 bis nell'articolo 62 sono disciplinate le dichiarazioni dei consiglieri su argomenti estranei all'ordine del giorno per evitare interruzioni della discussione sugli argomenti da trattare e per consentire la loro trattazione in un momento più opportuno, ossia al termine della seduta;
- o) intervento sulla disciplina del parere della Commissione in caso di presentazione di emendamenti (articolo 84 del Regolamento interno): la modifica dei commi 15, 16 e 16 bis dell'articolo 84 del Regolamento mira a stabilire come regola generale la facoltà del Presidente del Consiglio di sospendere i lavori, successivamente alla votazione del passaggio all'esame degli articoli, per il tempo strettamente necessario a consentire alla Commissione che ha istruito il provvedimento l'esame degli emendamenti, fatta salva la necessità della sospensione e del parere della Commissione competente in materia di bilancio in caso di presentazione di emendamenti che comportino nuovi o maggiori oneri finanziari. Il parere può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta a nome della Commissione dal suo Presidente o dal relatore;
- p) modifica della disciplina della questione sospensiva (articolo 86 del Regolamento interno), necessaria per superare la problematica applicazione del concetto di tornata che andrebbe riferita alla programmazione dei lavori bimestrale ma che tuttavia, essendo ormai fenomeno sempre più raro, di fatto si fa coincidere la tornata con il contenuto dell'ordine del giorno di convocazione della seduta: si introduce il comma 4 bis che precisa che in caso di approvazione della questione sospensiva il Consiglio si pronuncia anche sulla sua durata;
- q) adeguamento in materia pubblicazione elenco votanti e recepimento prassi sul contenuto del processo verbale (articoli 93, 94 e 129 del Regolamento interno), al fine di uniformare il Regolamento all'attuale prassi consiliare che non prevede la redazione né di due copie del verbale né del resoconto sommario;
- r) intervento sulla disciplina della mozione di sfiducia (articolo 118 del Regolamento interno): la rivisitazione dell'istituto disciplinato dall'articolo 118 del Regolamento deriva dalla necessità di garantire la coerenza normativa di un impianto politico istituzionale costruito sul principio dell'aut simul stabunt aut simul cadent tra Presidente della Giunta e Consiglio, nonché sulla configurazione di una sola responsabilità collegiale e sull'assenza di una responsabilità individuale degli Assessori analoga a quella dei Ministri, che esclude la possibilità di presentare e approvare una mozione di sfiducia nei confronti dei componenti, dovendosi invece limitare a mere mozioni di censura politica. La riformulazione introduce, inoltre, l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, in considerazione dell'effetto politico e della previsione costituzionale (articolo 126 Cost.), lasciando alla futura legge statutaria la disciplina di dettaglio del rapporto tra organi di governo;
- s) illustrazione delle dichiarazioni programmatiche (articolo 119 bis del Regolamento interno) e soppressione della votazione per appello nominale (articolo 96, comma 8, del Regolamento interno): si prevede che il Consiglio regionale si riunisca, entro dieci giorni dall'insediamento per l'illustrazione da parte del Presidente della Regione, delle dichiarazioni programmatiche e che nella medesima seduta il Presidente della Regione comunichi al Consiglio regionale i componenti della Giunta regionale;

- t) intervento sulla disciplina in materia di dichiarazioni della Giunta e dibattiti consiliari (articolo 120 del Regolamento interno), modificata al fine di garantire anche ad un quarto dei consiglieri la facoltà di richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di determinati argomenti per promuovere un dibattito;
- u) disciplina in materia di indirizzi in materia di programmazione (articolo 121 bis del Regolamento interno): è previsto che il Presidente della Regione informi il Consiglio regionale in merito agli atti di programmazione pluriennale degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato e alle eventuali modifiche sostanziali degli stessi;
- v) introduzione della disciplina delle proposte di deliberazione consiliare (articolo 121 ter del Regolamento interno): l'introduzione di una disciplina specifica in materia di proposta di deliberazione risponde all'esigenza di consentire la presentazione di richieste di referendum costituzionali nonché di voti ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto speciale;
- w) introduzione della disciplina della risoluzione (articolo 122 bis del Regolamento interno): l'introduzione di una disciplina specifica in materia di risoluzioni risponde, oltre che ad esigenze di riordino, organicità e sistematicità, all'esigenza di differenziare l'istituto dallo strumento dell'ordine del giorno previsto dall'articolo 122 del Regolamento. Le risoluzioni trovano spazio nel vigente testo normativo all'articolo 51 come strumento di pertinenza delle Commissioni, che con esse esprimono la propria posizione e formulano eventuali proposte alla Giunta regionale in ordine ad argomenti e questioni su cui non siano tenute a riferire al Consiglio, nonché agli articoli 33 bis e 34 come forma di deliberazione del Consiglio sul Programma regionale di sviluppo (PRS) e sul Documento di programmazione economica e finanziaria (DAPEF). La modifica proposta introduce invece l'istituto nel nostro Regolamento interno come strumento di indirizzo politico, distinto dalla mozione (articoli 112 e seguenti), in quanto ad iniziativa anche del singolo, e dall'ordine del giorno (articolo 122), in quanto non necessariamente accessorio rispetto all'esame di altri atti sottoposti all'esame del Consiglio, a cui ciascun consigliere può ricorrere "in occasione di dichiarazioni o comunicazioni della Giunta regionale o di dibattiti consiliari di cui agli articoli 120 e 121", per "manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti, che è votata al termine della discussione secondo l'ordine di presentazione". Parallelamente, a fini di sistematicità e di coerenza applicativa, con riguardo alla disciplina del PRS e del DEFR, di cui agli articoli vigenti 33 bis e 33 ter della proposta di modifica del Regolamento interno, l'approvazione con risoluzione viene sostituita dall'approvazione con ordine del giorno;
- x) intervento sulla disciplina del question time ossia delle interrogazioni e interpellanze a risposta immediata (articolo 123 bis del Regolamento interno): si integra l'articolo 123 bis con la previsione espressa delle interpellanze (oggi inserite in via di prassi consiliare) e si adegua la normativa regolamentare alle modalità definite dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, in base a cui la trattazione ai sensi dell'articolo 123 bis prevede tempi risultano superiori ai due minuti previsti dalla norma;
- y) disciplina della potestà normativa in materia di nomine in organi collegiali dell'Ufficio di Presidenza (articolo 126 del Regolamento interno): si prevede che con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sia disciplinata la procedura in ordine alle modalità di acquisizione delle candidature per le nomine in organi collegiali di competenza del Consiglio, laddove sia assente una disciplina puntuale nelle singole leggi istitutive.
- z) introduzione di una norma di carattere generale sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche (articolo 131 bis del Regolamento);
- aa) introduzione della IV Norma transitoria (Efficacia delle modifiche regolamentari): al fine di garantire la sostenibilità degli interventi sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, si demanda alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza la disciplina delle modalità di attuazione degli articoli 19 bis, 19 bis 1, 19 bis 2, 32, comma 1 bis, 72, comma 1, lettera b) del Regolamento modificato.

*Relatore per l'Aula**On. SCHIRRU Stefano*

Nella seduta del 14 aprile 2026 la Giunta per il Regolamento ha approvato all'unanimità la proposta di modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale n. 2/A.

La proposta di modifiche al Regolamento interno si apprezza, in particolare, per lo sforzo di adeguamento alla disciplina sopravvenuta delle norme che regolano il ciclo di bilancio.

In primo luogo, viene introdotta una disciplina autonoma del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della sua nota di aggiornamento (articolo 33 ter del Regolamento interno): il DEFR non è più esaminato e approvato all'interno della sessione di bilancio e, in linea con la previsione del decreto legislativo n. 118 del 2011 che condiziona la presentazione della manovra finanziaria alla previa approvazione del DEFR, si introduce una disciplina autonoma e si lascia all'interno della sessione di bilancio l'approvazione della sola nota di aggiornamento al DEFR. Il DEFR è approvato con ordine del giorno e può, pertanto, essere emendato.

In secondo luogo, a partire dalle esigenze di adeguamento alla normativa sopravvenuta e di garanzia dell'approvazione in tempi certi della manovra finanziaria, è modificata la disciplina di cui all'articolo 34 del Regolamento interno in materia di esame dei documenti di bilancio, introducendo nell'ambito della sessione di bilancio anche l'esame dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. Questi ultimi non sono più discussi successivamente all'approvazione della manovra finanziaria medesima, con il conseguente effetto di incentivare la Giunta regionale ad approvare disegni di legge collegati e di disincentivare l'inserimento di norme estranee. L'esame e l'approvazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria nella sessione di bilancio, da un lato, garantisce l'approvazione di norme di carattere ordinamentale urgenti che altrimenti sarebbero espunte dal testo della legge di stabilità e, dall'altro, snellisce ed accelera l'approvazione delle leggi di stabilità e di bilancio che avrebbero un contenuto tipico e decisamente più snello.

In terzo luogo, si valorizza la relazione tecnica-finanziaria, in linea con la necessità di rispettare l'obbligo, più volte rimarcato dalla Corte dei conti e dalla Consulta, di corredare leggi ed emendamenti approvati della relazione tecnica-finanziaria, anche in caso di invarianza della spesa. È introdotto l'articolo 43°bis del Regolamento interno, il quale prevede la possibilità per la Commissione competente di richiedere alla Giunta regionale, in sede di esame di progetti di legge, anche di iniziativa popolare, che comportino conseguenze finanziarie, la relazione tecnica-finanziaria contenente la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione; la Giunta provvede alla trasmissione entro il termine di venti giorni. Ed è modificato l'articolo 72 del Regolamento interno, prevedendo la relazione tecnica-finanziaria come condizione di ricevibilità sia delle proposte di legge dei consiglieri che dei disegni di legge della Giunta regionale (ad esclusione delle proposte di legge di iniziativa popolare). La relazione tecnica-finanziaria dev'essere conforme alle prescrizioni di legge e riportare la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione ovvero, nei casi di neutralità finanziaria, le ragioni dell'invarianza degli effetti legislativi sui saldi di finanza regionale.

Infine, con l'articolo 34 bis del Regolamento interno è estesa la disciplina dello stralcio delle norme estranee al contenuto delle leggi di stabilità e di bilancio anche ai disegni di legge di modifica della legge di stabilità, di assestamento e di variazioni di bilancio, per sistematicità e coerenza normativa.

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 del Regolamento interno
in materia di attribuzioni dei Questori

1. All'articolo 9 del Regolamento interno la parola "sovrintendono", laddove ricorre, è sostituita dalla parola "sovrintendono".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 12 del Regolamento
interno in materia di incompatibilità e decadenza

1. L'articolo 12 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Incompatibilità e decadenza)

"1. Le cariche di componente l'Ufficio di Presidenza, di Presidente di Gruppo, di Presidente di Commissione permanente, speciale o di inchiesta, di Presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione, sono tra loro incompatibili.

2. Trascorsi quindici giorni dal verificarsi dell'incompatibilità, senza che sia intervenuta una opzione fra le due cariche, il consigliere decade dalla prima carica e tutti gli atti compiuti in tale veste sono nulli.

3. Il consigliere che, nel corso del mandato, venga nominato Assessore regionale, decade dalle cariche di cui al comma 1 e da componenti degli organi interni del Consiglio."

Art. 3

Modifiche al Capo IV e all'articolo 13
del Regolamento interno in materia di nomine di
competenza del Presidente

1. La rubrica del Capo IV del Regolamento interno è sostituita dalla seguente: "Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni, della Commissione per la Biblioteca e del Comitato paritetico di controllo e valutazione".

2. La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento interno è sostituita dalla seguente:

"c bis) del Comitato paritetico di controllo e valutazione."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 17 del Regolamento
interno in materia di competenze della Giunta
delle elezioni

1. L'articolo 17 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Competenze della Giunta delle elezioni)

1. Alla Giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e degli altri casi per i quali la legge prevede la decadenza dalla carica dei medesimi. Tali accertamenti riguardano, altresì, i subentranti, anche se supplenti, ai consiglieri comunque cessati o sospesi dalla carica.

2. La Giunta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, può approvare un regolamento interno con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. La Giunta, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, effettua gli accertamenti di cui al comma 1 formulando al Consiglio, con relazione scritta, le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. In caso di ricorso giurisdizionale, la Giunta sospende l'attività di convalida e di verifica dei titoli di ammissione oggetto di ricorso e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio entro il termine di trenta giorni dalla data in cui ne abbia acquisito formale conoscenza. Il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea entro il termine previsto dal comma 6.

4. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute, e sugli altri casi sopravvenuti per i quali la legge prevede la decadenza dalla carica, la Giunta, entro novanta giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza, effettua gli accertamenti e formula al Consiglio, con relazione scritta, le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. In caso di ricorso giurisdizionale, la Giunta sospende l'attività di accertamento oggetto di ricorso e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio entro il termine di trenta giorni dalla data in cui ne abbia acquisito formale conoscenza. Il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea entro il termine previsto dal comma 6.

5. Nel caso in cui le cause di ineleggibilità e incompatibilità originarie o sopravvenute e negli altri casi per i quali la legge prevede la decadenza siano dichiarate dall'autorità giudiziaria con sentenza definitiva, il termine per la relazione di cui ai commi 3 e 4 è pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica della sentenza o comunque dalla data in cui il Consiglio ne abbia

acquisito formale conoscenza.

6. Le deliberazioni del Consiglio di convalida degli eletti, di annullamento dell'elezione di un consigliere o di dichiarazione di decadenza sono adottate con le modalità di cui all'articolo 96, comma 7, entro trenta giorni dalla formulazione delle proposte della Giunta delle elezioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Le deliberazioni del Consiglio di annullamento dell'elezione di un consigliere e di dichiarazione di decadenza sono tempestivamente pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna."

Art. 5

Modifica all'articolo 19 del Regolamento interno
in materia di competenze della Commissione
per la Biblioteca

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento interno le parole "vigila sul" sono sostituite dalle parole "sovrintende al".

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 19 bis del Regolamento
interno in materia di Comitato paritetico
di controllo e valutazione

1. L'articolo 19 bis del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 19 bis (Comitato paritetico di controllo e valutazione)

1. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione è composto da otto consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio, in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra i gruppi di maggioranza e i gruppi di minoranza.

2. Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge il presidente ed il vicepresidente con due votazioni separate in modo da garantire la rappresentanza dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di minoranza. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio si procede al rinnovo delle cariche, garantendo l'alternanza tra maggioranza e minoranza.

3. Il Comitato opera per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali attraverso l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative, l'effettuazione di missioni valutative e l'esame delle relazioni ad esse conseguenti.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
- a) esprime pareri alle Commissioni consiliari sulle clausole valutative contenute nei progetti di legge al momento della loro presentazione;
 - b) su richiesta delle Commissioni consiliari esprime pareri sulle clausole valutative inserite nei progetti di legge;
 - c) formula proposte alle Commissioni consiliari per l'inserimento nei progetti di legge di apposite clausole valutative. La Commissione consiliare esamina nel corso dell'istruttoria la clausola valutativa elaborata dal Comitato e ne valuta il recepimento. In caso di mancato recepimento, ne dà atto nella relazione di accompagnamento al Consiglio del progetto di legge;
 - d) delibera progetti di missioni valutative per le leggi e le altre politiche regionali, individuate anche in collaborazione con le Commissioni consiliari competenti;
 - e) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari previsti da clausole valutative e da altre norme contenute nella legislazione regionale; esamina le relazioni ad esse conseguenti, trasmesse al Comitato dal Presidente del Consiglio;
 - f) assicura ai consiglieri e alle Commissioni consiliari le informazioni sugli esiti delle attività di controllo e valutazione.
5. Il Comitato attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori delle leggi e politiche regionali.
6. Gli esiti del controllo e della valutazione sono resi pubblici e il Comitato ne cura la divulgazione anche tramite il sito istituzionale del Consiglio regionale.
7. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività, corredata da una proposta di risoluzione in materia di controllo e valutazione, da discutere in una apposita seduta consiliare."

Art. 7

Introduzione degli articoli 19 bis 1 e 19 bis 2 del Regolamento interno in materia di clausole e missioni valutative e qualità della normazione

1. Dopo l'articolo 19 bis del Regolamento interno sono introdotti i seguenti:

"Art. 19 bis 1 (Clausole e missioni valutative)

1. Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono:

a) le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione ed i risultati delle politiche

regionali;

b) i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;

c) le modalità e i tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni al Consiglio regionale.

2. Le missioni valutative sono progetti o studi di valutazione volti ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali o di altre politiche regionali definite con piani o programmi e a valutarne gli effetti con modalità che garantiscano la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.

3. Il Comitato sottopone i progetti di missione valutativa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione degli aspetti finanziari.

Art. 19 bis 2 (Qualità della normazione)

1. La redazione dei testi normativi osserva i seguenti principi:

a) chiarezza e omogeneità degli atti;

b) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) semplificazione e riordino del sistema normativo;

d) rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della legislazione.

2. Il Presidente del Consiglio assicura, secondo le disposizioni del presente regolamento, con il supporto delle strutture preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, il rispetto dei principi e delle regole di cui al comma 1.

3. Sulle proposte di atti assegnate alle Commissioni, le strutture competenti all'istruttoria predispongono la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN) che indica:

a) le osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e conformità allo Statuto, nonché al rispetto delle disposizioni normative statali ed europee e le proposte di modifica eventualmente necessarie;

b) le osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica legislativa di cui al comma 1;

c) le eventuali proposte di modifica tecnica necessarie a garantire la chiarezza e l'omogeneità del testo.

4. L'ATN è resa disponibile ai consiglieri con modalità telematiche.

5. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa operano in costante collaborazione."

Art. 8

Modifica all'articolo 23 del Regolamento interno in materia di programmi dei lavori

1. Il comma 8 bis dell'articolo 23 del Regolamento interno è sostituito dal seguente: "8 bis. I disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi precedenti."

Art. 9

Modifica all'articolo 23 bis del Regolamento interno in materia di calendario dei lavori

1. Il comma 5 dell'articolo 23 bis del Regolamento interno è sostituito dal seguente: "5. I disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3."

Art. 10

Sostituzione della rubrica del Capo VI del Regolamento interno in materia di Commissioni consiliari

1. La rubrica del Capo VI del Regolamento interno è sostituita dalla seguente: "Delle Commissioni consiliari".

Art. 11

Integrazione all'articolo 27 del Regolamento interno in materia di competenze per materia

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del Regolamento interno sono aggiunte le parole "tutela dei diritti civili, pari opportunità".

Art. 12

Integrazione all'articolo 28 del Regolamento
interno in materia di formazione delle
Commissioni permanenti

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento interno è aggiunto il seguente: "4 bis. I Gruppi possono modificare le assegnazioni dei propri componenti nelle singole Commissioni; le modifiche delle assegnazioni sono autorizzate dal Presidente del Consiglio previa verifica del rispetto del principio di proporzionalità delle rappresentanze all'interno della Commissione."

Art. 13

Modifiche all'articolo 32 del Regolamento
interno in materia di assegnazione dei
provvedimenti alle Commissioni

1. All'articolo 32 del Regolamento interno sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole "Commissione competente" sono aggiunte le parole "o alle Commissioni competenti per l'esame congiunto";
- b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. I progetti di legge sono trasmessi dal Presidente del Consiglio anche al Comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 19 bis per l'esercizio delle funzioni di competenza.
1 ter. È facoltà del Presidente del Consiglio suddividere in parti autonome e distinte progetti di legge aventi ad oggetto una pluralità di materie. Ciascuna parte è trasmessa per l'esame alla Commissione competente ai sensi dell'articolo 27."
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio e i documenti di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 33 ter sono abbinati fra loro per la discussione in Assemblea."

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 33 bis del
Regolamento interno in materia di Programma
regionale di sviluppo (PRS)

1. L'articolo 33 bis del Regolamento in-

terno è sostituito dal seguente:

"Art. 33 bis (Programma regionale di sviluppo (PRS))

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) è esaminato dalla Commissione competente in materia di bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti che si esprimono entro sette giorni, nei termini fissati dal Presidente. Prima dell'inizio dell'esame del PRS o nel corso del medesimo, la Commissione competente in materia di bilancio procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi, deliberando il programma delle audizioni con le modalità di cui all'articolo 43. Al termine dell'esame, la Commissione competente in materia di bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Il PRS deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre venti giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di cinque giorni. Con ordine del giorno, presentato nel corso della discussione, possono essere proposte integrazioni e modifiche del PRS. L'approvazione di un ordine del giorno preclude gli altri. Si vota per primo l'ordine del giorno accettato dalla Giunta, a cui ciascun consigliere può presentare emendamenti."

Art. 15

Introduzione dell'articolo 33 ter del
Regolamento interno in materia di
Documento di economia e finanza regionale
(DEFER)

1. Dopo l'articolo 33 bis del Regolamento interno è introdotto il seguente:

"Art. 33 ter (Documento di economia e finanza regionale (DEFER))

1. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) è assegnato alla Commissione competente in materia di bilancio e contemporaneamente trasmesso alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni dalla trasmissione della documentazione, del parere sugli aspetti di competenza.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Commissione competente in materia di bilancio, anche nel caso in cui le Commissioni di merito non abbiano espresso il loro parere, procede all'esame del DEFER e lo conclude entro sette giorni.

3. Le relazioni della Commissione competente in materia di bilancio all'Assemblea sono presentate entro i successivi sette giorni. Il Consiglio

esamina il DEFR entro i successivi sette giorni.
4. Con ordine del giorno, presentato nel corso della discussione, possono essere presentate integrazioni e modifiche del DEFR. L'approvazione di un ordine del giorno preclude gli altri. Si vota per primo l'ordine del giorno accettato dalla Giunta, a cui ciascun consigliere può presentare emendamenti.

5. L'esame della Nota di aggiornamento al DEFR ha luogo secondo la medesima procedura prevista per il DEFR, ma i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti a cinque giorni. qualora la Nota di aggiornamento al DEFR sia presentata assieme ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, essa è esaminata congiuntamente ai medesimi secondo la procedura di cui all'articolo 34. La deliberazione del Consiglio sulla Nota di aggiornamento al DEFR, con le modalità previste nel comma 4, precede la votazione sui disegni di legge di stabilità e di bilancio."

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 34 del Regolamento interno in materia di sessione di bilancio

1. L'articolo 34 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 34 (Sessione di bilancio)

1. L'esame dei disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario e degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare che ha la durata di trentasette giorni a decorrere dalla trasmissione della documentazione alle Commissioni.

2. I disegni di legge di stabilità e di bilancio sono assegnati in sede referente alla Commissione competente in materia di bilancio e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni dalla trasmissione della documentazione, del parere sugli aspetti di competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione competente in materia di bilancio.

3. I disegni di legge collegati alla legge di stabilità sono assegnati in sede referente alle Commissioni competenti per materia e sono esaminati nell'ambito della sessione di bilancio di cui al comma 1.

4. Nel periodo di cui al comma 2, la Commissione competente in materia di bilancio provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio con lo svolgimento delle introduzioni dell'Assessore competente in materia di

bilancio, delle audizioni dei soggetti ritenuti utili per un arricchimento dei contenuti dei disegni di legge e della discussione generale.

5. Durante la sessione di bilancio è sospeso l'esame, da parte dell'Assemblea e della Commissione competente in materia di bilancio, di ogni altro atto sottoposto all'esame del Consiglio, salvo il caso di atti per i quali la Conferenza dei Presidenti di Gruppo dichiara l'urgenza all'unanimità.

6. Scaduto il termine di cui al comma 2, la Commissione competente in materia di bilancio, anche nel caso in cui le Commissioni di merito non abbiano espresso il loro parere, procede all'esame degli articoli dei disegni di legge di stabilità e di bilancio e lo conclude entro dieci giorni.

7. Le relazioni della Commissione competente in materia di bilancio all'Assemblea sono presentate entro i successivi dieci giorni.

8. Alle relazioni generali di maggioranza e di minoranza sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

9. Il Consiglio esamina i disegni di legge di cui al comma 1 entro i successivi dieci giorni e li approva comunque entro il termine di legge del 31 dicembre."

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 34 bis del Regolamento interno in materia di stralcio delle disposizioni estranee e inammissibilità degli emendamenti

1. L'articolo 34 bis del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 34 bis (Disegni di legge di natura finanziaria. Stralcio delle disposizioni estranee e inammissibilità degli emendamenti)

1. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, accerta che i disegni di legge di natura finanziaria, che compongono il sistema di bilancio come definito dalla legislazione vigente, non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come previsto dalla normativa in materia. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere della Commissione competente in materia di bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

2. Gli emendamenti e i sub emendamenti ai disegni di legge di cui al comma 1 non sono ammissibili, sia in Commissione sia in Assemblea, qualora:

a) riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge di cui al comma 1 come definito dalla legislazione vigente;

b) importino nuovi o maggiori oneri senza provvedere alla relativa copertura finanziaria, a garanzia degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla legislazione vigente;

c) non siano corredati da una relazione tecnico-finanziaria, conforme alle prescrizioni di legge, recante la quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture finanziarie, ovvero i dati e gli elementi necessari a dimostrare l'invarianza finanziaria delle disposizioni.

3. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Aula decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione decide il Presidente della Commissione stessa."

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 35 del Regolamento interno in materia di assegnazione ed esame dei disegni di legge di assestamento del bilancio e di variazioni del bilancio

1. L'articolo 35 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 35 (Assegnazione ed esame dei disegni di legge di assestamento del bilancio e di variazioni del bilancio)

1. I disegni di legge di assestamento del bilancio e di variazioni del bilancio sono assegnati alla Commissione competente in materia di bilancio e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni, del parere sugli aspetti di rispettiva competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione competente in materia di bilancio.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Commissione competente in materia di bilancio conclude l'esame dei provvedimenti entro i successivi sette giorni.

3. Le relazioni della Commissione competente in materia di bilancio devono essere presentate all'Assemblea entro i successivi cinque giorni ed il Consiglio esamina i documenti, di norma, entro i successivi sette giorni."

Art. 19

Modifiche all'articolo 40 del Regolamento
interno in materia di validità delle riunioni e
adozione delle deliberazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del Regolamento interno è sostituito dal seguente: "1. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la maggioranza dei componenti. Al momento dell'avvio della seduta e in caso di votazione, la presenza della maggioranza dei componenti è verificata d'ufficio dal Presidente della Commissione. Per la validità della seduta congiunta di più Commissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Commissione. Ciascun componente della Commissione può chiedere la verifica del numero legale. Il richiedente è considerato presente ai fini della relativa verifica."

Art. 20

Introduzione dell'articolo 43 bis
del Regolamento interno in materia di
relazione tecnica-finanziaria

1. Dopo l'articolo 43 del Regolamento interno è introdotto il seguente:

"Art. 43 bis (Relazione tecnica-finanziaria)

1. Durante l'esame di progetti di legge, anche di iniziativa popolare, che comportino effetti finanziari, la Commissione competente può richiedere alla Giunta regionale una relazione tecnica, redatta nel rispetto delle prescrizioni di legge. La relazione deve indicare la quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture finanziarie, ovvero fornire i dati e gli elementi necessari a dimostrare l'invarianza finanziaria delle disposizioni.

2. La Giunta regionale trasmette la relazione entro quindici giorni dalla richiesta."

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 45 del Regolamento
interno in materia di pareri interni

1. L'articolo 45 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 45 (Pareri interni)

1. Ogni Commissione ha sempre l'obbligo di

chiedere, prima della conclusione dell'esame di un provvedimento, il parere della Commissione competente in materia di bilancio ogni qualvolta il progetto implichi entrate o spese sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendono apportare; detto provvedimento viene iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione competente in materia di bilancio. Tali pareri sono dati per iscritto.

2. La Commissione competente in materia di bilancio nomina, per il provvedimento sul quale abbia formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio, perché esprima in Assemblea, sugli emendamenti finanziari, le valutazioni previste dall'articolo 84, comma 15.

3. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere, prima della votazione finale di un progetto di legge, il parere della Commissione competente in materia di autonomia e/o della Commissione competente in materia di politiche europee, ogni qualvolta il progetto contenga, negli articoli approvati dalla Commissione, norme che modifichino l'ordinamento della Regione, i rapporti con lo Stato e gli enti locali, lo stato giuridico del personale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, ovvero sollevi questioni relative alla sua conformità con gli obblighi europei o attinenti alla tutela dei diritti civili e ai rapporti di cooperazione della Regione a livello internazionale ed europeo. Il parere deve essere richiesto, altresì, al Comitato paritetico di controllo e valutazione sulle clausole valutative inserite nei progetti di legge.

4. Il progetto di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione competente in materia di autonomia e/o della Commissione competente in materia di politiche europee e del Comitato paritetico di controllo e valutazione.

5. Il parere è dato per iscritto e viene allegato alla relazione della Commissione che l'ha richiesto; può essere illustrato alla stessa dal Presidente o dal suo delegato.

6. La Commissione competente in materia di autonomia, la Commissione competente in materia di politiche europee e il Comitato paritetico di controllo e valutazione nominano, per ogni progetto di legge su cui abbiano formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio perché esprima un parere sugli emendamenti presentati in Aula ed attinenti alle materie di cui al comma 3.

7. All'atto dell'assegnazione alla Commissione competente di un progetto di legge il cui oggetto coinvolge in misura rilevante le competenze di

altre Commissioni, il Presidente del Consiglio prescrive che la Commissione cui il progetto è assegnato debba richiedere, prima dell'inizio della discussione, il parere delle altre Commissioni competenti.

8. Se una Commissione su un argomento di sua competenza ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione, può richiederlo, prima di deliberare nel merito.

9. Qualora una Commissione ritenga di dover esprimere un parere, per aspetti di sua competenza, su un provvedimento assegnato ad un'altra Commissione, può proporre la questione al Presidente del Consiglio, che decide in merito.

10. Nei casi di emendamenti e di sub emendamenti presentati in Commissione a progetti di legge il cui oggetto coinvolga in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il Presidente della Commissione che opera in sede referente ha facoltà di richiedere anche l'espressione del parere da parte delle relative Commissioni competenti.

11. Qualora entro quindici giorni, o otto giorni in caso di procedura abbreviata prevista dall'articolo 101, a decorrere dalla comunicazione della richiesta, non vengano espressi i suddetti pareri, si intende che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire. Questo termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo."

Art. 22

Modifica all'articolo 52 del Regolamento interno in materia di forme di pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Al comma 2 dell'articolo 52 del Regolamento interno le parole "in separati locali attraverso impianti audiovisivi" sono sostituite dalle seguenti: "con modalità telematiche".

Art. 23

Introduzione dell'articolo 52 bis del Regolamento interno e abrogazione del Capo VII in materia di Commissioni speciali

1. Dopo l'articolo 52 del Regolamento interno è inserito il seguente:

"Art. 52 bis (Commissioni speciali)

1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di costituire, per un periodo determinato che non può protrarsi oltre la scadenza della legislatura, Commissioni speciali per l'esame di determinati progetti di

legge ovvero per lo studio di determinate materie e argomenti. Le Commissioni speciali sono composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi consiliari, assicurando la presenza di tutti i Gruppi.

2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni del presente Capo in quanto compatibili.".

2. Il Capo VII (Delle Commissioni speciali) e l'articolo 53 sono abrogati.

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 55 del Regolamento interno in materia di ordine del giorno delle sedute

1. L'articolo 55 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 55 (Ordine del giorno delle sedute)

1. L'ordine del giorno della seduta è comunicato ai Consiglieri con modalità che assicurino la certezza della ricezione. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo all'unanimità ovvero una deliberazione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti dei votanti; sull'argomento può parlare, per non più di cinque minuti, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei consiglieri.

3. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa all'unanimità della Conferenza dei Presidenti di Gruppo ovvero con la maggioranza dei due terzi dei votanti del Consiglio.".

Art. 25

Modifica all'articolo 59 del Regolamento interno in materia di congedi ed assenze dei consiglieri

1. Al comma 2 bis dell'articolo 59 del Regolamento interno dopo le parole "Presidenza del Consiglio" sono aggiunte le seguenti: "attraverso modalità che ne certifichino la ricezione".

Art. 26

Integrazione all'articolo 62 del Regolamento interno in materia di richiesta di parlare

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del Regolamento interno è inserito il seguente: "1 bis. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta informano il Presidente del Consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare, prima della conclusione della seduta, soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a dieci minuti. Sulla comunicazione del consigliere non si apre il dibattito."

Art. 27

Modifica all'articolo 70 del Regolamento interno in materia di pubblicità delle sedute

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del Regolamento interno le parole "nella forma della trasmissione televisiva diretta" sono sostituite dalle seguenti: "con modalità telematiche".

Art. 28

Sostituzione della rubrica del Capo IX del Regolamento interno in materia di presentazione dei progetti di legge e di regolamento

1. La rubrica del Capo IX del Regolamento interno è sostituita dalla seguente: "Della presentazione dei progetti di legge e di regolamento e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare".

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 72 del Regolamento interno in materia di condizioni di ricevibilità

1. L'articolo 72 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 72 (Condizioni di ricevibilità)
"1. I progetti di legge, a pena di irricevibilità, devono essere corredati:
a) di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli o comunque di una parte dispositiva;

b) di una norma che provveda alla copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla legislazione vigente;

c) di una relazione tecnica-finanziaria, conforme alle prescrizioni di legge, recante la quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture finanziarie, ovvero i dati e gli elementi necessari a dimostrare l'invarianza finanziaria delle disposizioni.

2. I progetti di regolamento, a pena di irricevibilità, devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli o comunque di una parte dispositiva.

3. La Presidenza del Consiglio assicura a tutti i consiglieri l'accesso più adeguato alle informazioni di carattere finanziario necessarie all'adempimento delle proprie funzioni".

Art. 30

Modifiche all'articolo 73 del Regolamento interno in materia di annuncio di presentazione

1 All'articolo 73 del Regolamento interno sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'ultimo periodo del comma 1, le parole "vengono stampati e distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono resi disponibili ai consiglieri in modalità telematica";

b) al comma 2, le parole "prima della loro effettiva distribuzione a tutti i consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "prima che siano resi disponibili ai consiglieri in modalità telematica".

Art. 31

Integrazione all'articolo 74 del Regolamento interno in materia di iniziativa popolare

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 74 del Regolamento interno è aggiunto il seguente: "2 bis. Le condizioni di ricevibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare sono quelle previste dall'articolo 72, comma 1, lettera a).".

Art. 32

Modifica all'articolo 76 del Regolamento interno in materia di leggi dichiarate incostituzionali

1. Il comma 3 dell'articolo 76 del Regolamento interno è abrogato.

Art. 33

Modifica all'articolo 77 del Regolamento interno in materia di ordine della discussione e iscrizione a parlare

1. Al comma 5 dell'articolo 77 del Regolamento interno dopo le parole "richiamo al Regolamento" sono aggiunte le seguenti: ", sull'ordine dei lavori".

Art. 34

Modifica all'articolo 78 del Regolamento interno in materia di durata degli interventi

1. Al comma 1 dell'articolo 78 del Regolamento interno dopo le parole "dichiarazioni programmatiche" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 119 bis".

Art. 35

Modifiche all'articolo 84 del Regolamento interno in materia di esame degli articoli e degli emendamenti

1. All'articolo 84 del Regolamento interno sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione, salvo quanto previsto al comma 15. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo, degli emendamenti e dei sub emendamenti ad esso proposti, previa espressione dei pareri su di essi da parte del relatore per il Consiglio o del Presidente della Commissione e da parte della Giunta regionale.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli emendamenti devono riguardare argomenti già considerati nel testo del provvedimento in discussione o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Gli emendamenti devono recare la firma dei proponenti. Gli emendamenti che importino nuovi o maggiori oneri devono provvedere alla relativa copertura finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla legislazione vigente. Gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria, conforme alle prescrizioni di legge, recante la quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, nonché

le relative coperture finanziarie, ovvero i dati e gli elementi necessari a dimostrare l'invarianza finanziaria delle disposizioni.";

c) il comma 4 bis è sostituito dal seguente: "4 bis. I sub emendamenti devono essere strettamente connessi all'emendamento stesso. Si applica quanto previsto al comma 4.";

d) al comma 5, le parole "la seduta nella quale verrà votato il passaggio all'esame degli articoli" sono sostituite dalle parole "la seduta in cui ha inizio la discussione del provvedimento da parte del Consiglio";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I sub emendamenti possono essere presentati sino a due ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.";

f) il comma 13 è abrogato;

g) al comma 14 le parole "alla legge finanziaria e al bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "ai disegni di legge di stabilità e di bilancio di previsione finanziario";

h) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Successivamente alla votazione del passaggio all'esame degli articoli, il Presidente del Consiglio in caso di presentazione di emendamenti che comportino nuovi o maggiori oneri finanziari, sospende i lavori per il tempo strettamente necessario a consentire alla Commissione competente in materia di bilancio l'esame degli emendamenti, stabilendo il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione. In tutti gli altri casi il Presidente del Consiglio ha facoltà di sospendere i lavori per l'espressione del parere della Commissione competente. Il parere può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta a nome della Commissione dal suo Presidente o dal relatore.";

i) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Nei casi di emendamenti e sub emendamenti presentati a progetti di legge il cui oggetto coinvolga in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il Presidente del Consiglio ha facoltà di richiedere, fino al momento della discussione in Consiglio dei medesimi, anche l'espressione del parere da parte delle relative Commissioni competenti.";

l) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: "16 bis. Il relatore o il Presidente della Commissione e la Giunta regionale esprimono i rispettivi pareri sugli emendamenti prima che siano posti in votazione ai sensi dell'articolo 85.".

Art. 36

Modifica all'articolo 85 del Regolamento interno in materia di votazione degli articoli e degli emendamenti

1. Il comma 10 dell'articolo 85 del Regolamento interno è abrogato.

Art. 37

Modifiche all'articolo 86 del Regolamento interno in materia di questione pregiudiziale e sospensiva

1. All'articolo 86 del Regolamento interno sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "le proposte devono essere sottoscritte da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "le proposte devono essere formulate da un Presidente di Gruppo o dalla Giunta o sottoscritte da cinque consiglieri";
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. In caso di approvazione della questione sospensiva il Consiglio si pronuncia anche sulla sua durata individuando la data della ripresa della discussione."

Art. 38

Modifiche all'articolo 88 del Regolamento interno in materia di inammissibilità

1. Il comma 1 dell'articolo 88 del Regolamento interno è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente, oltre a quanto previsto all'articolo 34 bis, ha facoltà di dichiarare inammissibili emendamenti, sub emendamenti, ordini del giorno e risoluzioni che siano:

- a) estranei all'oggetto della discussione;
- b) formulati in termini sconvenienti;
- c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio nel corso della discussione;
- d) privi di contenuto sostanziale e portata normativa."

Art. 39

Integrazione all'articolo 93 del Regolamento
interno in materia di votazione nominale

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 93 del Regolamento interno è aggiunto il seguente: "4 bis. L'elenco dei consiglieri con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto della seduta."

Art. 40

Integrazione all'articolo 94 del Regolamento
interno in materia di votazione
per scrutinio segreto

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 94 del Regolamento interno è aggiunto il seguente: "3 bis. L'elenco dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nel resoconto della seduta."

Art. 41

Modifiche all'articolo 96 del Regolamento
interno in materia di votazione su singoli atti o
provvedimenti e su persone

1. All'articolo 96 del Regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il voto sul passaggio all'esame degli articoli ed il voto finale sui disegni di legge di stabilità e di bilancio di previsione finanziario, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio e i documenti di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 33 ter si dà con votazione nominale.";
b) il comma 8 è abrogato.

Art. 42

Integrazione all'articolo 102 del Regolamento
interno in materia di iscrizione immediata
all'ordine del giorno

1. Al comma 1 dell'articolo 102 del Regolamento dopo le parole "non ancora esitati dalle Commissioni," sono aggiunte le seguenti: "corredati dalla relativa relazione tecnico-finanziaria,".

Art. 43

Modifica all'articolo 118 del Regolamento
interno in materia di mozioni sfiducia
e di censura politica

1. All'articolo 118 del Regolamento interno sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Mozione di sfiducia e mozione di censura politica";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La mozione di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio; la mozione di censura politica a un componente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti il Consiglio. Le mozioni non possono essere discusse prima di tre giorni dalla presentazione e sono approvate per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti."

Art. 44

Introduzione dell'articolo 119 bis del
Regolamento interno in materia di illustrazione
delle dichiarazioni programmatiche

1. Dopo l'articolo 119 del Regolamento è introdotto il seguente:

"Art. 119 bis (Illustrazione delle dichiarazioni programmatiche)

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro dieci giorni dall'insediamento, per l'illustrazione da parte del Presidente della Regione delle dichiarazioni programmatiche, che si svolge secondo i tempi previsti dall'articolo 78, comma 1.

2. Nella seduta di illustrazione delle dichiarazioni programmatiche, il Presidente della Regione comunica al Consiglio regionale i componenti della Giunta."

Art. 45

Modifiche all'articolo 120 del Regolamento
interno in materia di dichiarazioni della Giunta e
dibattiti consiliari

1. All'articolo 120 del Regolamento interno sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Dichiarazioni della Giunta e dibattiti consiliari";
- b) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale può chiedere di

iscrivere all'ordine del giorno dichiarazioni da rendere al Consiglio su argomenti di particolare rilievo politico e amministrativo, allo scopo di promuovere un dibattito.";

"c) dopo il comma 1 è introdotto il seguente:
"1 bis. Un quarto dei consiglieri, per il tramite di un Presidente di gruppo, può chiedere di iscrivere determinati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio allo scopo di promuovere un dibattito.".

Art. 46

Introduzione dell'articolo 121 bis del Regolamento interno in materia di indirizzi di programmazione

1. Dopo l'articolo 121 del Regolamento è introdotto il seguente:

"Art. 121 bis (Indirizzi in materia di programmazione)

1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio regionale in merito agli atti di programmazione pluriennale degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato e alle eventuali modifiche sostanziali degli stessi.
2. Al fine di consentire al Consiglio regionale di definire indirizzi o manifestare orientamenti in merito agli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette la relativa documentazione al Consiglio regionale almeno venti giorni prima della loro deliberazione e trasmissione alle competenti istituzioni europee o statali.".

Art. 47

Introduzione del Capo XV bis e dell'articolo 121 ter del Regolamento interno in materia di proposte di deliberazione

1. Dopo il Capo XV del Regolamento interno è introdotto il seguente:

"Capo XV bis (Delle proposte di deliberazione)
Art. 121 ter (Proposte di deliberazione consiliare)

1. Un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, o tre consiglieri possono presentare una proposta di deliberazione consiliare per la richiesta del referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione e del referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione, nonché per la presentazione di voti alle Camere ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto speciale.

2. Le proposte di deliberazione sono svolte in Consiglio secondo i tempi e le modalità previste dagli articoli 115 e 116 del Regolamento interno

e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119."

Art. 48

Modifiche al Capo XVI del Regolamento interno
in materia di ordini del giorno e risoluzioni

1. Al Capo XVI del Regolamento interno sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Capo XVI è sostituita dalla seguente "Degli ordini del giorno e delle risoluzioni";

b) la rubrica dell'articolo 122 è sostituita dalla seguente "Ordini del giorno";

c) dopo l'articolo 122, è introdotto il seguente:
"Art. 122 bis (Risoluzioni)

1. In occasione di dichiarazioni o comunicazioni della Giunta regionale o di dibattiti consiliari di cui agli articoli 120 e 121 ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti, votata al termine della discussione secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora la Giunta dichiari di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella o quelle accettate dalla Giunta e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione.

3. I singoli consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.

4. La votazione di una risoluzione può farsi per parti, quando essa contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti aventi ciascuna un proprio significato autonomo.

5. Alle risoluzioni di iniziativa delle Commissioni portate in discussione in Assemblea ai sensi dell'articolo 51, comma 1, e a quelle del Comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 19 bis, comma 7, si applicano i commi 2, 3 e 4."

Art. 49

Modifiche all'articolo 123 bis del Regolamento
interno in materia di interrogazioni e
interpellanze a risposta immediata

1. All'articolo 123 bis del Regolamento interno sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Interro-

gazioni e interpellanze a risposta immediata";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con cadenza determinata dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ha luogo un confronto pubblico, con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata tra i consiglieri e la Giunta regionale."

Art. 50

Sostituzione dell'articolo 126 del Regolamento interno in materia di designazioni e nomine di competenza del Consiglio

1. L'articolo 126 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Art. 126 (Designazioni e nomine di competenza del Consiglio)

1. Le procedure per la designazione di rappresentanti del Consiglio in organi collegiali e per le nomine di competenza del Consiglio sono disciplinate dalle rispettive leggi istitutive e, in assenza di una specifica procedura in ordine alle modalità di acquisizione delle candidature, da quanto previsto con apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza.

2. In occasione dell'elezione, ciascun consigliere vota per uno dei membri da eleggersi, salvo diversa previsione contenuta nelle rispettive leggi istitutive. La stessa regola, in quanto compatibile, si applica nelle elezioni suppletive.

3. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in seduta pubblica.

4. Si intendono eletti coloro che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età."

Art. 51

Modifiche all'articolo 129 del Regolamento interno in materia di redazione e pubblicazione

1. All'articolo 129 del Regolamento interno sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente, da uno dei Segretari e dall'estensore;"

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il processo verbale sottoscritto è conservato per le consultazioni correnti degli uffici e dei consiglieri;"

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Di ogni seduta pubblica sono redatti e pubblicati, inoltre, il resoconto integrale e una sintesi, che deve contenere l'indicazione delle delibe-

razioni e degli atti approvati e i nomi di coloro che sono intervenuti.".

Art. 52

Introduzione del Capo XXIV bis e dell'articolo 131 bis del Regolamento interno in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

1. Dopo il Capo XXIV è introdotto il seguente:

"Capo XXIV bis (Dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche)

Art. 131 bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche)

1. Per le attività istituzionali previste dal presente regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l'invio di informazioni e documenti, la trasmissione di progetti di legge, di emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, possono essere utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.

2. A ciascun consigliere regionale viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività del Consiglio e delle Commissioni.

3. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.".

Art. 53

Introduzione della IV norma transitoria del Regolamento interno in materia di efficacia delle modifiche regolamentari

1. Dopo la III norma transitoria è introdotta la seguente:

"IV (Efficacia delle modifiche regolamentari)

1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione degli articoli 19 bis, 19 bis 1, 19 bis 2, 32, comma 1 bis, 72, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.".

Art. 54

Entrata in vigore

1. Le modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna contenute negli articoli precedenti entrano in vigore dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).